

Diritto ad un processo equo

Il diritto di accesso al giudice

Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione V, 27 luglio 2007, ricorso n. 18806/02 - Pres. Lorenzen - Jesina c. Repubblica ceca.

Viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo la procedura civile ceca, secondo la quale, da un lato, i ricorsi per motivi di diritto avanti la Corte suprema sono condizionati ad una valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza di questioni giuridiche di rilevanza fondamentale, dall'altro, i ricorsi avanti la Corte costituzionale sono, a loro volta, condizionati al preventivo esaurimento di tutti i mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento nazionale, compreso quello per motivi di diritto avanti la Corte suprema.

Omissis.

IL COMMENTO di Marco Pacini

Con la presente sentenza, e la giurisprudenza che la precede, la Corte europea dei diritti dell'uomo afferma l'applicabilità del diritto di accesso ad un giudice ai giudizi di grado superiore al primo, richiede chiarezza e prevedibilità delle condizioni di ammissibilità dei ricorsi, solleva i privati dall'obbligo di esperire i ricorsi non effettivi. In tal modo, essa estende in senso «verticale» la sfera di applicazione del diritto di accesso ad un giudice, restringe il margine di discrezionalità degli organi decidenti, promuove l'integrazione funzionale tra i giudici di diverso grado. Essa, tuttavia, non si spinge ancora ad affermare l'esistenza di un diritto di accesso al giudice costituzionale.

Premessa

La sentenza che si commenta consente di svolgere alcune riflessioni sulle seguenti questioni, riguardanti il diritto di accesso ad un giudice secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Innanzitutto, qual è la sfera di applicazione soggettiva del diritto di accesso ad un giudice? Vi sono ricompresi soltanto i primi gradi di giudizio o anche i gradi superiori? Inoltre, quali limiti e condizioni possono essere imposti all'ammissibilità dei ricorsi? E di quanta autonomia possono godere i giudici nel valutare tali limiti e condizioni? Sussistono differenze tra i giudizi di merito e quelli di legittimità? Ancora, che cosa succede se uno o più gradi di giudizio non assicurano sufficiente effettività? È necessario introdurre particolari rimedi a tale situazione? Quale ruolo può essere assegnato ai giudici di grado superiore? Infine, in che misura i principi riguardanti il diritto di accesso ad un giudice sono applicabili anche ai giudizi di costituzionalità? Esiste un diritto di accesso al giudice costituzionale?

La Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata più volte sul contenuto e sui limiti del diritto di accesso a un giudice. Essa ha, pertanto, affermato, a partire dal caso *James* (1), che il diritto ad un processo equo contempla il diritto di accesso a un giudice; che simile diritto implica l'obbligo di adottare una decisione definitiva e vincolante in ordine a tutti gli aspetti rilevanti della controversia (2); che esso può subire limita-

Note:

(1) Corte eur. dir. uomo, sentenza 25 febbraio 1986, ricorso n. 8793/79, *James e altri c. Regno Unito*.

(2) Facendo applicazione di questi principi, la Corte europea ha ritenuto sussistere una violazione del diritto ad un processo equo, in particolare del diritto di accesso ad un giudizio, nei casi in cui la soluzione di una controversia sia affidata alle seguenti tipologie di decisioni: a) le decisioni non aventi carattere definitivo e vincolante, in quanto suscettibili di essere contestate nell'ambito di successivi procedimenti a carattere eccezionale, al di fuori dei tradizionali presupposti previsti per la revisione (da ultimo, Corte eur. dir. uomo, sentenza 25 luglio 2002, ricorso n. 48553/99, *Sovtransavto Holding c. Ucraina*); b) le decisioni aventi carattere definitivo e vincolante ma non riguardanti tutti gli aspetti delle pretese vantate, anche in dipendenza di specifiche carenze di giurisdizione in capo all'organo decidente (Corte eur. dir. uomo, sentenza 12 aprile 2007, ricorso n. 66455/01, *Bulinwar OOD e Hrusanov c. Bulgaria*); c) le decisioni aventi carattere definitivo e vincolante ma assunte in esito ad un procedimento a cognizione non piena, come i giudizi sull'attività amministrativa limitati alle sole questioni di diritto (da ultimo, Corte eur. dir. uomo, sentenza 7 dicembre 2004, ricorso n. 48309/99, *Kilián c. Repubblica Ceca*) o circoscritti ad alcuni specifici vizi di legittimità, salvo che non si inquadrino nell'ambito di una articolazione procedimentale complessivamente rispettosa degli standard riguardanti il diritto ad un processo equo (Corte eur. dir. uomo, sentenza 22 novembre 1995, ricorso n. 19178/91, *Bryan c. Regno Unito*); d) le decisioni aventi carattere definitivo e vincolante e assunte in esito ad un procedimento a cognizione piena, ma non assortite delle necessarie potestà di condanna e costitutive, e limitantesi alla rimessione della decisione all'organo che l'ha assunta, soprattutto nel caso in cui l'oggetto della controversia consista proprio nella regolare costituzione di tale organo (tra le molte, Corte eur. dir. uomo, sentenza 28 maggio 2002, ricorso n. 35605/97, *Kingsley c. Regno Unito*); e) le decisioni aventi carattere definitivo e vincolante ma non assistite dalle necessarie potestà di ese-

(segue)

zioni, sia giuridiche che materiali, legate, tra l'altro, alla previsione di termini procedurali, di forme di garanzia delle spese processuali, di misure a tutela dei minori e degli inabili; che tali limitazioni non devono, tuttavia, essere tali da pregiudicare irrimediabilmente l'essenza del diritto ad un processo equo; che esse devono essere previste dall'ordinamento, perseguire un fine pubblico legittimo e presentare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e i fini perseguiti (3).

In questo contesto, la presente sentenza assume rilevanza per almeno tre motivi. In primo luogo, essa si concentra su un aspetto applicativo del diritto di accesso ad un giudice, riguardante i limiti e le condizioni di ricorso ai giudici di grado superiore (in materia civile); su un aspetto, quindi, per il quale non sussiste un esplicito riconoscimento nella Cedu (4). In secondo luogo, essa interviene su un profilo funzionale di tale diritto, consistente nella definizione della sfera di discrezionalità riconosciuta al giudice nella valutazione delle condizioni di ammissibilità dei ricorsi; su un profilo, pertanto, lungo il quale vengono a comporsi i contrapposti interessi dell'effettiva tutela dei privati e del buon funzionamento della giustizia. In terzo luogo, essa si sofferma su un elemento organizzativo del diritto di accesso ad un giudice, riguardante l'individuazione delle condizioni in cui è possibile derogare al principio del preventivo esaurimento dei ricorsi previsti dall'ordinamento; su un elemento, quindi, che incide sulla gerarchia processuale tra i giudici di diverso grado.

I fatti e la decisione

La controversia ha sostanzialmente ad oggetto la procedura civile ceca. Quest'ultima affida la risoluzione delle controversie a tre gradi di giudizio: un giudizio di primo grado avanti le corti distrettuali, un giudizio di appello avanti le corti regionali, un giudizio per motivi di diritto avanti la Corte suprema. Il ricorso per motivi di diritto ha carattere speciale, ed è subordinato ad una preventiva autorizzazione a ricorrere. Essa è rilasciata con decisione delle corti regionali, ricorribile avanti la Corte suprema, a condizione che sussistano «questioni giuridiche di rilevanza fondamentale». Ai tre giudizi ordinari si aggiunge, poi, il giudizio di costituzionalità avanti la Corte costituzionale. Tale giudizio presuppone l'esaurimento di tutti i ricorsi previsti dalla procedura civile, compreso il ricorso speciale per motivi di diritto. Il termine per proporre il ricorso di costituzionalità è di trenta giorni dalla notifica della pronuncia impugnata (5).

Nel caso concreto, a seguito di un incidente stradale, il ricorrente veniva convenuto in giudizio avanti una corte distrettuale, che lo condannava. Nel corso del giudizio di appello, il ricorrente chiedeva alla corte regionale l'autorizzazione a ricorrere per motivi di diritto. La Corte regionale negava l'autorizzazione, e confermava la pronuncia di primo grado. Affermando una violazione della costituzione, il ricorrente presentava ricorso avanti

la Corte costituzionale, che, a sua volta, lo rigettava, sostenendo che il mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione a ricorrere per motivi di diritto non era stato impugnato avanti la Corte suprema. La Corte suprema si è costantemente riservata amplissima discrezionalità nel giudicare sui ricorsi di appello avverso il rigetto delle richieste di autorizzazione. Il ricorrente si rivolgeva, pertanto, alla Corte europea, lamentando una violazione del proprio diritto di accesso ad un giudice.

Note:

(segue nota 2)

cuzione (da ultimo, Corte eur. dir. uomo, sentenza 26 luglio 2007, ricorso n. 29294/02, *Hirschhorn c. Romania*), specialmente con riguardo all'ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo in materie connotate da un'ampia discrezionalità dei pubblici poteri (a partire da Corte eur. dir. uomo, sentenza 19 marzo 1997, ricorso n. 18357/91, *Homsby c. Grecia*), a nulla rilevando la sussistenza di difficoltà economiche in capo ai pubblici poteri responsabili (in tal senso, Corte eur. dir. uomo, sentenza 7 maggio 2002, ricorso n. 59498/00, *Burdov c. Russia*). Sul diritto di accesso ad un tribunale, R. Clayton, H. Tomlins, *The Law of Human Rights*, vol I, Oxford, Oxford University Press, 2000, 636 ss.

(3) La Corte europea ha, pertanto, affermato la violazione del diritto ad un processo equo in relazione a varie tipologie di limitazioni, quali a) la previsione di termini decadenziali eccessivamente ristretti tenuto conto della condizione delle parti e della complessità della controversia (da ultimo, Corte eur. dir. uomo, sentenza 19 luglio 2007, ricorso n. 71440/01, *Freitag c. Germania*); b) la vigenza di cause di immunità giurisdizionale non giustificate da rilevanti motivi di interesse generale, quali le immunità accordate ai parlamentari e agli organi giudiziari e investigativi per atti o fatti non strettamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni (Corte eur. dir. uomo, sentenza 6 dicembre 2005, ricorso n. 23053/02, *Ielo c. Italia*); c) la vigenza di presupposti processuali eccessivamente rigidi (Corte eur. dir. uomo, sentenza 24 ottobre 2006, ricorso n. 41187/02, *Szwagrun-Baurycza c. Polonia*); d) la rimozione della facoltà di agire in giudizio per motivi di interesse pubblico non sufficientemente motivati (Corte eur. dir. uomo, sentenza 30 ottobre 2001, ricorso n. 29545/95, *Devlin c. Regno Unito*). Su questi aspetti, F. Sudre, *Droit européen et international des droits de l'homme*, Parigi, PUF, 2006, in particolare 358 ss.

(4) La Cedu riconosce il diritto ad un doppio grado di giudizio soltanto in materia penale. Prevede, a tal proposito, l'art. 2, Protocollo 7, della Cedu, che «ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

(5) Conformemente alla legge ceca n. 182 del 1993 sulla Corte costituzionale, chiunque affermi di essere vittima di una violazione da parte di una autorità pubblica dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dal diritto costituzionale o dai trattati previsti dall'art. 10 della Costituzione è legittimato a presentare un ricorso costituzionale (*constitutional appeal*) (art. 72, comma 1); i ricorsi costituzionali devono essere presentati entro trenta giorni dal giorno in cui il ricorrente (*appellant*) ha ricevuto notifica della decisione conclusiva dell'ultimo mezzo di ricorso previsto dall'ordinamento nazionale per la protezione dei propri diritti (art. 72, c. 2); i ricorsi costituzionali sono dichiarati inammissibili se il ricorrente non ha esaurito tutti i mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento, ad eccezione del ricorso per revisione (*application to reopen proceedings*) (art. 75, c. 1); la Corte costituzionale può decidere a propria discrezione di non dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi costituzionali per mancato esaurimento dei mezzi di ricorso interni, qualora la controversia vada molto al di là dell'interesse personale del ricorrente, e il ricorso sia stato presentato nel termine di un anno dalla decisione impugnata o dall'evento dannoso (art. 75, c. 2).

Richiamandosi alla precedente giurisprudenza in materia (6), la Corte europea afferma la violazione dell'art. 6 della Cedu, sulla base, tra l'altro, del seguente ragionamento. Innanzitutto, i giudizi in questione rientrano nella sfera di azione del diritto di accesso ad un giudice. Gli Stati, infatti, non sono tenuti ad istituire «giudici di appello o cassazione»; ma, se li istituiscono, devono assicurare che tutti i soggetti interessati possano beneficiare, dinanzi a tali giudici, delle garanzie fondamentali previste dall'art. 6. Inoltre, la Corte suprema gode di eccessiva discrezionalità nel rilascio della autorizzazione a ricorrere per motivi di diritto. Nel caso concreto, pertanto, i ricorrenti si sono trovati nella condizione di non poter ragionevolmente prevedere le probabilità del rilascio di una simile autorizzazione; autorizzazione che la Corte suprema avrebbe potuto negare oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia della corte regionale, precludendo, di fatto, il ricorso avanti la Corte costituzionale.

Ancora, la previsione che condiziona l'ammissibilità del ricorso costituzionale al preventivo esaurimento di tutti gli altri mezzi di ricorso, congiuntamente all'imprevedibilità (*unpredictability*) delle autorizzazioni a ricorrere per motivi di diritto, impongono un onere sproporzionato a carico degli interessati. Esse sono tali, pertanto, da turbare il giusto equilibrio tra l'esigenza di garantire il rispetto della procedura avanti la Corte costituzionale e il diritto di accesso alla stessa. Per altro verso, il ricorso per motivi di diritto rappresenta un ricorso speciale non direttamente disponibile, in quanto subordinato ad un'autorizzazione discrezionale della Corte suprema. Esso non può, pertanto, essere considerato come un rimedio effettivo cui subordinare l'accesso alla Corte costituzionale. In definitiva la Corte costituzionale ha adottato un'interpretazione particolarmente restrittiva di una disposizione processuale, privando il ricorrente del proprio diritto di accesso ad un giudice. Vi è stata, pertanto, violazione del diritto di accesso ad un giudice.

I profili rilevanti. In particolare: il diritto di accesso ad un giudice di grado superiore

La sentenza in esame si segnala per tre particolari profili di rilevanza. Sotto il primo profilo, la Corte europea assoggetta al diritto di accesso ad un giudice (oltre ai giudici di primo grado) anche i giudici di grado superiore. A tal fine, come visto, essa afferma che gli Stati non sono tenuti ad istituire «giudici di appello o cassazione»; ma che, «se li istituiscono, devono assicurare che tutti i soggetti interessati possano beneficiare, avanti tali giudici, delle garanzie fondamentali previste dall'articolo 6». E precisa che le limitazioni al diritto di accesso ad un giudice devono essere valutate alla luce delle particolari caratteristiche del giudizio, laddove «occorre prendere in considerazione l'articolazione procedimentale nel suo complesso e il ruolo rivestito in tale articolazione dal giudice di grado più elevato, tenendo conto che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per mo-

tivi di diritto possono essere molto più rigorose di quelle di un ricorso ordinario».

In sostanza, sebbene la Cedu non riconosca il diritto ad un doppio grado di giudizio in materia civile (7), i gradi superiori di giudizio già espressamente previsti dagli ordinamenti nazionali soggiacciono al diritto ad un processo equo, ivi compreso il diritto di accesso ad un giudice. In questo modo, la Corte europea fa diretta applicazione di un principio sempre più diffuso in materia di diritti umani (8), secondo cui gli Stati non sono tenuti a riconoscere determinate situazioni soggettive o a disciplinare determinate attività, ma, se tali situazioni soggettive o attività sono riconosciute o disciplinate, esse rientrano nella sfera di applicazione delle convenzioni internazionali (9). Così facendo, essa estende l'applica-

Note:

(6) Questioni analoghe erano già state trattate in Corte eur. dir. uomo, sentenza 12 novembre 2002, ricorso n. 47273/99, *Beleš e altri c. Repubblica ceca*, e in Corte eur. dir. uomo, sentenza 12 novembre 2002, ricorso n. 46129/99, *Zvolský e Zvolská c. Repubblica ceca*, cui la presente sentenza ampiamente si richiama.

(7) Vd. *supra*, nota 4.

(8) Questo principio trova esemplificazione in almeno altri quattro settori. Innanzitutto, l'art. 1, Protocollo 12, Cedu (non ancora in vigore), stabilisce che nessuno può essere discriminato nell'esercizio dei propri diritti riconosciuti dalla legge; per cui il principio di non discriminazione, già affermato dall'art. 14 Cedu, troverà applicazione non soltanto alle situazioni giuridiche soggettive riconducibili alle disposizioni sostanziali della Cedu, ma anche a tutte le altre ordinariamente riconosciute dagli ordinamenti. In secondo luogo, l'art. 14, comma 1, Patto Internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni unite (che riconosce diritti in larga misura analoghi a quelli riconosciuti dalla Cedu), prevede, in maniera parzialmente differente rispetto all'art. 6, Cedu, tra l'altro, che tutti sono uguali dinanzi alle corti e i tribunali; per cui, secondo l'interpretazione formulata dal Comitato delle Nazioni unite per i diritti umani, alcuni dei principi del diritto ad un processo equo trovano applicazione, oltre che nei casi previsti dalla stessa disposizione, anche «in tutti i casi in cui l'ordinamento nazionale affida un compito contenzioso ad un organo contenzioso». In terzo luogo, la Corte europea ha da lungo tempo affermato che, sebbene il diritto ad un processo equo non abbia l'effetto di riconoscere nuove situazioni giuridiche soggettive in capo ai ricorrenti, tale diritto trova nondimeno applicazione, ferma restando la sussistenza delle altre condizioni previste dall'art. 6, Cedu, alle situazioni giuridiche soggettive già ordinariamente riconosciute dagli ordinamenti nazionali (da ultimo, Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sentenza 14 dicembre 2006, ricorso n. 1398/03, *Markovic e altri c. Italia*, sulla quale M. Pacini, *Il diritto ad un processo equo*, in *questa Rivista*, 2007, 6, 601 ss.). In quarto luogo, analogamente, la Corte europea ha recentemente affermato che, anche laddove non costituiscono «diritti ed obbligazioni di carattere civile», le pretese vantate dai lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni rientrano nella sfera di applicazione del diritto ad un processo equo, a meno che gli ordinamenti nazionali escludano espressamente qualsivoglia tutela giurisdizionale di simili pretese, e tale esclusione sia giustificata su basi oggettive nell'interesse dei pubblici poteri (Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sentenza 19 aprile 2007, ricorso n. 63235/00, *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia*, sulla quale B. Cimino, *Diritti umani, civil servants e right to a fair trial: la Corte di Strasburgo procede per prova ed errore*, in *questa Rivista*, 2007, 8, 935 ss.).

(9) Questo principio generale rappresenta un formidabile strumento di espansione della sfera di azione delle convenzioni internazionali, nonché del margine di azione degli organismi sovranazionali sui diritti umani. Esso, infatti, ancora l'applicabilità delle convenzioni, e la conseguente competenza degli organismi, al grado di avanzamento raggiunto dagli ordinamenti nazionali in ordine al riconoscimento dei diritti civili; evitando, in

(segue)

bilità del diritto di accesso ad un giudice in senso «verticale», venendo potenzialmente a ricomprendersi tutti gli organi decidenti operanti negli ordinamenti nazionali, ferma restando la possibilità di modulare i criteri di accesso in relazione ai caratteri del singolo giudizio.

Sotto il secondo profilo, la Corte europea impone l'obbligo di definire in modo chiaro e prevedibile i presupposti di accesso ad un giudizio. A tal fine, oltre a richiamare i consueti principi in materia di diritto di accesso ad un giudice (10), essa afferma, in termini più generali, che il diritto ad un processo equo deve essere interpretato alla luce del principio della certezza del diritto (*legal certainty*) (11); che le disposizioni sui presupposti e i termini procedurali hanno lo scopo di assicurare, oltre alla corretta amministrazione della giustizia, proprio la conformità rispetto alla certezza del diritto; che questo principio può subire una violazione anche nel caso in cui una disposizione procedimentale sia interpretata in maniera tale da impedire che il ricorso presentato da un privato sia esaminato nel merito. In questo modo, la Corte europea identifica il principio della certezza del diritto con il principio della chiarezza e prevedibilità delle disposizioni normative; e richiede che il rispetto di tale principio sia verificato in concreto, avuto riguardo all'interpretazione di simili disposizioni. Sugli aspetti applicativi di questo principio torneremo nel paragrafo successivo.

Segue: l'obbligo del preventivo esaurimento dei mezzi di ricorso

Sotto il terzo profilo, la Corte europea stabilisce che il diritto di accesso ad un giudice (di grado superiore) può essere subordinato al preventivo esaurimento degli altri mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento, ma a condizione che tali mezzi di ricorsi siano effettivi. A tal fine, essa afferma, come visto, con particolare riguardo alla procedura civile ceca, che il ricorso per motivi di diritto rappresenta un rimedio a carattere speciale, non automaticamente disponibile (*not automatically available*) e subordinato ad un'autorizzazione discrezionale della Corte suprema. Esso non può essere, pertanto, considerato come un rimedio effettivo di cui richiedere il preventivo esaurimento nel caso concreto. In sostanza, sostiene la Corte europea, un mezzo di ricorso soggetto ad una valutazione eccessivamente discrezionale da parte del giudice competente non rappresenta un rimedio effettivo secondo la Cedu. Con la conseguenza che il suo preventivo esaurimento non può costituire presupposto imprescindibile per l'accesso al giudice di grado superiore (12).

In questo modo, la Corte europea richiama da vicino la propria giurisprudenza in materia di diritto ad un rimedio effettivo (art. 13 Cedu) e di accesso ai giudizi dinanzi a se stessa (art. 35 Cedu). Conformemente alla prima, il diritto ad un rimedio effettivo implica l'obbligo per gli Stati di istituire mezzi di ricorso effettivi avverso le violazioni dei diritti previsti dalle disposizioni a carattere sostanziale della Cedu; laddove, per essere effettivi,

tali mezzi di ricorso devono essere condizionati alla sussistenza di presupposti chiari e prevedibili, e devono risultare idonei a ripristinare la posizione giuridica antecedente la violazione (13). Conformemente alla seconda, invece, il ricorso avanti la Corte europea è subordinato al preventivo esercizio di tutti i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale; tali mezzi devono essere effettivi, in senso analogo a quanto previsto dall'art. 13 Cedu; in caso contrario, la (presunta) vittima può adire direttamente alla Corte europea, senza preventivamente esperire i mezzi di ricorso non effettivi (14).

Note:

(segue nota 9)

tal modo, che simile avanzamento sia sostanzialmente imposto dall'alto, attraverso la ratifica di nuove convenzioni o l'evoluzione della giurisprudenza. Sull'influenza esercitata dai giudici sovranazionali sugli ordinamenti nazionali, anche con riferimento alla Cedu, G. della Cananea, *I fattori sovranazionali e internazionali di convergenza e integrazione*, in G. Napolitano, a cura di, *Diritto amministrativo comparato*, Milano, 2007, in part. 339 ss.

(10) Vd. *supra*, nota 2.

(11) Nella giurisprudenza della Corte europea, il principio della certezza del diritto rappresenta un elemento fondamentale del principio di legalità. Essa ha, infatti, affermato che il principio di legalità trova riconoscimento in larga parte delle disposizioni della Cedu, e si compone dei tre ulteriori principi della previsione normativa, della certezza del diritto, dell'accessibilità del diritto. In particolare, il principio della previsione normativa implica che l'azione amministrativa sia disciplinata da una norma, a prescindere dalla fonte del diritto dalla quale essa scaturisce; mentre il principio della certezza del diritto impone che le norme rilevanti siano chiare e non contraddittorie, consentano di individuare con sufficiente precisione il comportamento da seguire nel caso concreto, presentino un livello di precisione tale da escludere l'arbitrarietà dell'azione amministrativa. Sul principio di legalità nella giurisprudenza della Corte europea, P. Wachsmann, *La prééminence du droit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Melanges à l'honneur de J. Schaub*, Bruxelles, Bruylant, 1997, 241 ss., nonché A.F. Morone, *Il principio di legalità e la nozione di «prevedibilità della legge» nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, n. 2/2005, 235 ss.

(12) Questo aspetto non è nuovo nella giurisprudenza delle corti costituzionali europee. La Corte federale costituzionale tedesca, ad esempio, ha affermato, soprattutto con BVerfGE 68, 376 (380), che il preventivo esaurimento dei mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento nazionale non è necessario nel caso in cui essi siano da considerarsi prevedibilmente inutili, in considerazione della consolidata e ferma giurisprudenza dei giudici ordinari. Su questa giurisprudenza, W. Heun, *Access to the German Federal Constitutional Court*, in R. Rogowsky, T. Gawron, a cura di, *Constitutional Courts in Comparison*, Oxford, Berghahn Books, 2002, 131.

(13) La Corte europea ha affermato, a partire da Corte eur. dir. uomo, sentenza 15 novembre 1996, ricorso n. 22414/93, *Chahal c. Regno Unito*, che il diritto ad un ricorso effettivo comporta l'obbligo di istituire rimedi nazionali in grado di concreta attuazione ai diritti riconosciuti dalla Cedu, a prescindere dalle modalità organizzative o procedurali prescelte. Tali rimedi devono essere tali da assicurare l'assunzione di una decisione nel merito di controversie aventi ad oggetto pretese difendibili (*arguable claims*), nonché di garantire un adeguato ristoro per le vittime delle violazioni. Conseguentemente, essi devono essere effettivi, tanto sul piano materiale che su quello giuridico, e possono essere fatti valere anche dinanzi ad organismi decidenti non aventi natura giudiziaria, a condizione che questi ultimi siano dotati di potestà sufficienti ad assicurare una decisione nel merito e un adeguato ristoro. Infine, ai fini della valutazione di effettività dei rimedi nazionali, ad assumere rilevanza non è il singolo rimedio, bensì il complesso dei rimedi effettivamente disponibili.

(14) La Corte europea ha affermato, a partire dal Corte eur. dir. uomo, (segue)

Così facendo, la Corte europea interviene a ridefinire i rapporti tra i giudici di diverso grado, a livello tanto nazionale che transnazionale. Per effetto di questo orientamento, infatti, le parti di una controversia potrebbero ignorare i mezzi di ricorso nazionali considerati non effettivi, e adire direttamente i giudici di grado superiore, fino a raggiungere la stessa Corte europea. Tra i giudici di diverso grado viene, pertanto, ad instaurarsi una rete di relazioni a carattere funzionale e a sviluppo piramidale, presieduta al vertice dalla Corte europea, in virtù della quale i giudici di grado superiore sono chiamati a valutare l'effettività dei giudizi di grado inferiore, escludendone, se necessario, l'obbligo del preventivo esaurimento. La concreta efficacia di questa rete di relazione è difficile da prevedere, anche in considerazione delle rilevanti disposizioni (soprattutto costituzionali) nazionali. Essa potrebbe, tuttavia, produrre effetti virtuosi all'interno degli ordinamenti nazionali: da un lato, assicurando un'accelerazione dei giudizi, attraverso il mancato esperimento dei ricorsi non effettivi; dall'altro lato, inducendo i giudici di grado inferiore a migliorare l'effettività dei propri giudizi, a fronte della concreta possibilità di un loro «scavalco».

Le questioni aperte

Per altro verso, la sentenza in esame apre alcuni interrogativi. Innanzitutto, non è chiaro che cosa rientri nella nozione di «giudici di appello e cassazione» ai fini dell'applicabilità del diritto di accesso ad un giudice. Il problema si pone, in particolare, per i giudici costituzionali, soprattutto nel caso in cui essi possano essere aditi dagli interessati in via principale e diretta, anche senza la necessità di impugnare le pronunce dei giudici ordinari (come avviene in Germania), oppure in via mediata e indiretta, su rimessione dei giudici ordinari investiti della controversia (come avviene in Italia). In questi casi, infatti, i giudici costituzionali sono organicamente e funzionalmente distinti dai giudici ordinari, e non rappresentano sicuramente «giudici di appello e cassazione». Essi non dovrebbero, pertanto, rientrare nella sfera di applicabilità del diritto di accesso ad un giudice. Questo significa, dunque, che ad essere soggetti a tale diritto sono soltanto i giudici costituzionali chiamati a decidere su ricorso avverso le decisioni adottate da altri giudici di grado inferiore? Al contrario, si può affermare l'esistenza in generale di un diritto di accesso al giudizio di costituzionalità?

La questione appare, ancora, molto controversa. La Corte europea ha, infatti, sotto diverso profilo, affermato, da un lato, in termini generali, che il giudizio di costituzionalità è soggetto al diritto ad un processo equo, a condizione che il giudice costituzionale abbia la potestà di decidere direttamente la controversia, ovvero di annullare le disposizioni normative ad essa applicabili (15); dall'altro lato, tuttavia, che la Cedu non riconosce di per sé il diritto di accesso ad un giudice competente ad annullare o disapplicare le leggi (16), né il di-

ritto alla rimessione in via pregiudiziale di un giudizio ad un altro giudice nazionale o sovranazionale (17). La

Note:

(segue nota 14)

sentenza 16 settembre 1996, ricorso n. 21893/93, *Akdivar c. Turchia*, che il ricorso avanti sé stessa è subordinato alla condizione del preventivo esaurimento dei ricorsi previsti dall'ordinamento nazionale. Tale condizione si riferisce ai ricorsi effettivamente disponibili, e tali da assicurare al ricorrente di ottenere una riparazione delle violazioni subite. Essa si applica, pertanto, soltanto ai ricorsi disponibili ed adeguati. A tal fine, sono da considerarsi disponibili ed adeguati i ricorsi che assicurano un livello sufficiente di certezza, non solo in teoria ma anche in pratica, garantendo la necessaria effettività e accessibilità. La condizione del preventivo esaurimento dei ricorsi previsti dall'ordinamento nazionale può essere, poi, derogata in situazioni di particolare gravità. Infine, spetta allo Stato resistente dimostrare il mancato esaurimento di tali ricorsi. Sulle condizioni di accesso alla Corte europea, P. Leach, *Access to the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Journal*, 2006, 11 ss.

(15) La Corte europea ha affermato, a partire da Corte eur. dir. uomo, sentenza 23 giugno 1993, ricorso n. 12952/87, *Ruiz-Mateos c. Spagna*, che il diritto ad un processo equo trova applicazione a tutti i giudizi conclusentisi con l'adozione di una decisione definitiva incidente direttamente nel merito di una controversia. Conseguentemente, esso trova applicazione anche ai giudizi costituzionali conclusentisi con una decisione idonea ad incidere sull'esito dei giudizi ordinari. In particolare, sono idonee ad incidere nel merito dei giudizi ordinari le decisioni che decidono direttamente nel merito delle controversie, ovvero che possano disporre l'annullamento di atti normativi applicabili alle controversie avanti i giudici ordinari. A tal fine, è irrilevante che i giudizi costituzionali siano avviati sulla base di ricorsi delle parti private, tanto in via diretta che in appello avverso sentenze dei giudici ordinari, ovvero di provvedimenti di rimessione da parte degli stessi giudici ordinari. La Corte europea ha, conseguentemente, sostenuto l'applicabilità del diritto ad un processo equo ai giudizi condotti avanti a) il tribunale costituzionale spagnolo, tanto in sede di ricorso diretto (*recurso de amparo*) (Corte eur. dir. uomo, sentenza 11 ottobre 2001, ricorso n. 47792/99, *Rodriguez Valin c. Spagna*) che di rimessione da parte dei giudici ordinari (*cuestión de inconstitucionalidad*) (Corte eur. dir. uomo, sentenza *Ruiz-Mateos*, cit.); b) il tribunale costituzionale federale tedesco, tanto in sede di ricorso diretto (*Verfassungsbeschwerde*) (Corte eur. dir. uomo, sentenza 16 settembre 1996, ricorso n. 20024/92, *Stußmann c. Germania*) che di rimessione da parte dei giudici ordinari (*Konkrete Normenkontrolle*) (Corte eur. dir. uomo, sentenza 1° luglio 1997, ricorso n. 17820/91, *Pammel c. Germania*, Corte eur. dir. uomo, sentenza 25 febbraio 2000, ricorso n. 29357/95, *Gast e Popp c. Germania*); c) le corti costituzionali ceca (Corte eur. dir. uomo, sentenza 3 giugno 2000, ricorso n. 35376/97, *Krcmar e altri c. Repubblica ceca*) e slovena (Corte eur. dir. uomo, sentenza 27 marzo 2002, ricorso n. 39914/98, *Trickovic c. Slovenia*) in sede di appello avverso le pronunce dei giudici ordinari. Un interessante quadro delle condizioni di accesso ai giudici costituzionali europei è offerto da S. Baldin, *Pluralistic Deficit and Direct Claims to European Constitutional Courts*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, n. 2/2005, 711 ss. Sul tema, anche M. Fromont, *La justice constitutionnelle dans le monde*, Paris, Monchrestien, 1998.

(16) La Corte europea ha laconicamente affermato, a partire da Corte eur. dir. uomo, decisione 9 dicembre 1999, ricorso n. 33576/96, *Skyskiawicz c. Polonia*, che il diritto ad un processo equo non riconosce di per sé un diritto di accesso ad un giudice avente la potestà di annullare o disapplicare le leggi. Essa ha, pertanto, escluso la sussistenza di un diritto di accesso alle corti costituzionali polacca (Corte eur. dir. uomo, decisione *Skyskiawicz*, cit.), moldava (Corte eur. dir. uomo, decisione 2 luglio 2002, ricorso n. 53180/99, *Gorizdra c. Moldavia*).

(17) La Corte europea ha affermato, a partire da Corte eur. dir. uomo, sentenza 22 giugno 2000, ricorsi nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96, *Coëme e altri c. Belgio*, che la Cedu non garantisce, di per sé, un diritto alla rimessione in via pregiudiziale (*for a preliminary ruling*) di un giudizio da parte di un giudice ordinario in favore di un altro giudice nazionale o sovranazionale. Essa ha, tuttavia, per altro verso, precisato che può rappresentare una violazione del diritto ad un processo equo il rigetto di una richiesta di rimessione che risulti arbitraria.

giurisprudenza della Corte europea appare, pertanto, molto complessa e ancora non del tutto coerente. Sembra, tuttavia, potersi dedurre che il diritto ad un processo equo trova applicazione ai giudizi di costituzionalità, ove questi siano istituzionalmente previsti, salvo che si concludano con pronunce non decisive per la soluzione delle controversie (18); ma che simile diritto non contempla anche un vero e proprio diritto di accesso ai giudizi di costituzionalità, salvo che questi ultimi non rappresentino, come nel caso in esame, giudizi di grado superiore a quelli ordinari.

In secondo luogo, non è chiaro che cosa implichi l'obbligo di definire in modo sufficientemente chiaro e prevedibile i presupposti di accesso al giudizio. Il problema si pone, in particolare, per i presupposti di accesso ai giudizi di cassazione, o di ultimo grado, e di costituzionalità. Tali giudizi presentano, infatti, di norma, un maggior grado di «discrezionalità», derivante, da un lato, dalla loro stessa natura, implicante delicate valutazioni sulla legittimità delle sentenze o delle leggi; dall'altro lato, dall'esigenza, tipica dei giudici di ultima istanza, di contemperare le contrapposte esigenze alla coerenza interna dell'ordinamento giuridico e al buon funzionamento della giustizia. Per cui, anche ove non sia previsto dalla legge, tali giudici sono soliti condizionare l'ammissibilità dei ricorsi ad una valutazione complessiva in ordine alla rilevanza giuridica rivestita dalla questione sollevata; il che potrebbe porsi in contrasto con il diritto di accesso a un giudice.

Anche a questo riguardo, la Corte europea ha, sotto un diverso profilo, affermato, da un lato, che il diritto ad un processo equo implica l'obbligo di assicurare una pronuncia in ordine alle pretese sollevate, a tal fine essendo sufficiente anche una pronuncia di rito sull'ammissibilità delle azioni esercitate; dall'altro lato, che tale diritto impone, altresì, l'obbligo di fornire un'adeguata indicazione delle ragioni che stanno alla base delle pronunce adottate, ivi comprese quelle dei giudici di cassazione e costituzionali, e che tale obbligo può variare in considerazione della natura del giudizio e dell'oggetto della controversia (19). L'obbligo di definire in modo sufficientemente chiaro e prevedibile i presupposti di accesso al giudizio non sembra, pertanto, assumere carattere assoluto, e può trovare un contemperamento negli obblighi di adottare comunque una pronuncia in ordine alle pretese sollevate e di motivare adeguatamente simile pronuncia (20).

Conclusioni

Ricapitolando, con la presente sentenza, e la giurisprudenza che la ha preceduta, la Corte europea ha ribadito tre importanti principi. Innanzitutto, il diritto ad un processo equo (in particolare il diritto di accesso ad un giudice) si applica non soltanto ai giudizi di primo grado, ma anche a quelli di grado successivo, a condizione che tali giudizi siano già ordinariamente previsti e disciplinati dall'ordinamento. Inoltre, tale diritto im-

pone che i presupposti per l'accesso al giudizio siano sufficientemente chiari e prevedibili, e che la valutazione in ordine alla loro sussistenza costituisca oggetto di una pronuncia adeguatamente motivata. Infine, il diritto ad un processo equo implica, altresì, che il giudice di grado superiore valuti l'effettività dei giudizi di grado inferiore, e possa escludere, se del caso, la necessità del preventivo esperimento, ai fini dell'ammissibilità dei ricorsi presentati dinanzi a sé, di quelli ritenuti non effettivi.

In questo modo, la Corte europea realizza tre effetti principali. In primo luogo, essa estende in senso «verticale» l'applicabilità del diritto di accesso ad un giudice, venendo potenzialmente a ricomprendervi tutti i gradi di giudizio (effettivi) ordinariamente previsti dagli ordinamenti nazionali. In secondo luogo, essa restringe il margine di discrezionalità dei giudici in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti di ammissibilità dei ricorsi, espandendo ed intensificando la tutela giurisdizionale dei privati. In terzo luogo, essa promuove l'in-

Note:

(18) La Corte europea ha escluso l'applicabilità del diritto ad un processo equo ai giudizi condotti avanti il tribunale costituzionale slovacco, in quanto non abilitato ad adottare provvedimenti idonei ad incidere sull'esito della controversia (Corte eur. dir. uomo, decisione 4 novembre 2003, ricorso n. 47244/99, *Navotka c. Slovacchia*).

(19) La Corte europea ha affermato che il diritto ad un processo equo contempla anche l'obbligo di fornire un'adeguata indicazione delle ragioni che hanno condotto alla decisione. Tale obbligo ha la funzione di indurre gli organi decidenti a rendere conto della propria attività, di provare che gli argomenti presentati dalle parti sono stati presi in considerazione, di assicurare la facoltà delle parti di sottoporre le decisioni ad un controllo giurisdizionale successivo, di garantire un controllo diffuso sull'amministrazione della giustizia. L'obbligo di motivazione delle decisioni non comporta necessariamente una presa di posizione dettagliata su tutte le questioni sollevate, e il suo contenuto può variare in considerazione della natura della decisione, dell'oggetto delle questioni sollevate, del grado di convergenza nella disciplina e nella prassi degli Stati. Più nel dettaglio, una decisione assunta in sede di appello gravame può limitarsi a ripetere la motivazione della decisione assunta in primo grado. La Corte europea ha, pertanto, affermato la contrarietà rispetto agli standard riguardanti il processo equo dei procedimenti conclusivi con l'adozione: a) di decisioni assolutamente prive di motivazione, o corredate di motivazioni vaghe e generiche al punto da apparire arbitrarie, come l'errato riferimento ad un istituto giuridico (da ultimo, Corte eur. dir. uomo, sentenza 10 maggio 2007, ricorso n. 48191/99, *Kushoglu c. Bulgaria*) o l'omessa indicazione degli elementi di fatto rilevanti (da ultimo, Corte eur. dir. uomo, sentenza 15 febbraio 2007, ricorso n. 51343/99, *Angel Angelov c. Bulgaria*); b) di decisioni corredate di motivazioni corrette ma soltanto su alcuni dei profili rilevanti della controversia (Corte eur. dir. uomo, sentenza 3 maggio 2007, ricorso n. 7577/02, *Bochan c. Ucraina*); c) di decisioni assunte in sede di appello legittimità (inerente proprio alla correttezza della motivazione) meramente ripetitive di decisioni assunte in primo grado (da ultimo, Corte eur. dir. uomo, sentenza 22 febbraio 2007, ricorso n. 1509/02, *Tatshvili c. Russia*).

(20) In un numero limitato di casi, la Corte europea ha, tuttavia, affermato, in apparente contrasto con quanto desumibile dalla pronuncia che si commenta, che è compatibile con il diritto ad un processo equo la prassi secondo la quale i giudici di grado più elevato rigettano i ricorsi presentati dinanzi a sé limitandosi a richiamare le norme disciplinanti le condizioni di ammissibilità degli stessi, a condizione che tali ricorsi non sollevino questioni di importanza fondamentale (Corte eur. dir. uomo, decisione 4 ottobre 2001, ricorso n. 47636/99, *Teuschler c. Germania*; Corte eur. dir. uomo, decisione 13 febbraio 2007, ricorso n. 15073/03, *John c. Germania*).

tegrazione, ancora in senso «verticale», tra i giudici di diverso grado, attribuendo a quelli di grado superiore la potestà di «eludere» i giudizi avanti quelli di grado inferiore che siano non effettivi; con il duplice effetto di rafforzare i primi nei rapporti con i secondi e di favorire un processo di riforma endogeno dell'attività giurisdizionale.

L'affermazione di questi principi incide soltanto in parte sui giudizi di costituzionalità (21). Tali giudizi sono, infatti, soggetti al diritto ad un processo equo; ma soltanto a condizione che diano luogo a decisioni rilevanti per la risoluzione delle controversie, come nel caso in cui i giudici possano annullare le leggi incostituzionali. Essi non sono, invece, sottoposti anche al diritto di accesso ad un giudice; a meno che non traggano avvio su ricorso avverso decisioni adottate da giudici di grado inferiore. La giurisprudenza della Corte europea in materia di diritto di accesso ai giudici costituzionali appare non del tutto coerente, e potrebbe condurre a risultati contraddittori (22). Essa meriterebbe, pertanto, un complessivo ripensamento da parte della Corte europea; come lascia, peraltro, ragionevolmente ritenere una recentissima sentenza, la quale, riprendendo il percorso argomentativo descritto nella sentenza in esame, si spinge ad affermare, ancorché in un *obiter dictum*, che le garanzie del processo equo implicano il diritto ad ottenere una decisione definitiva, «compresa una decisione sull'ammissibilità e sul merito dei ricorsi costituzionali» (23).

I principi affermati dalla Corte europea in materia di diritto di accesso ad un giudice sono già in larga parte osservati all'interno della maggior parte degli Stati giuridicamente più avanzati. Non è un caso che la sentenza in esame, e buona parte di quelle che l'hanno preceduta, siano state adottate nei confronti degli Stati entrati solo più recentemente a far parte del Consiglio d'Europa. Ciononostante, non si può negare che alcuni di tali principi potrebbero indurre a qualche riflessione anche all'interno degli ordinamenti occidentali, in ordine, ad esempio, alla effettiva chiarezza e prevedibilità delle condizioni di accesso al giudizio incidentale di costituzionalità (24). Su questi aspetti, la Corte europea ha già conseguito importantissimi risultati, affermando principi che potrebbero venire ad assumere rilevanza anche al di fuori dell'area più strettamente europea (25). Resta da vedere se da essi non saranno, un giorno, influenzati anche i giudici della più antica e celebrata corte costituzionale della storia del diritto (26).

Note:

(21) Sui caratteri del controllo di costituzionalità in Europa, P. Pasquino, *What is constitutional adjudication about? Typology of the European Constitutional Courts*, disponibile sul sito internet www.jeanmonnetprogram.org, che si affida ad una ripartizione fondata sulle modalità di accesso ai giudici costituzionali. In un'ottica di stampo politologico, più di recente A. Stone Sweet, *Governing with Judges, Constitutional Politics in Europe*, Oxford, OUI, 2000.

(22) Prova ne sia, in ultima analisi, il confronto tra la sentenza in commento e Corte eur. dir. uomo, decisione 4 marzo 2003, ricorso n. 40057/98, *Des Fours Walderode c. Repubblica ceca*, nella quale la Corte europea ha affermato, sempre con riguardo alla Corte costituzionale ceca, che il diritto ad un processo equo non riconosce di per sé un diritto di accesso ad un giudice avente la potestà di annullare o disapplicare le leggi.

(23) Corte eur. dir. uomo, sentenza 18 dicembre 2007, ricorso n. 3738/02, *Marini c. Albania*.

(24) Con riferimento al caso italiano, si vedano le osservazioni formulate da E. Crivelli, *La tutela dei diritti fondamentali e l'accesso alla giustizia costituzionale*, Padova, Cedam, 2003, che pone in risalto la sostanziale aderenza del modello italiano alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali. Più di recente, sul tema, R. Romboli, a cura di, *L'accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un modello*, Napoli, ESI, 2006.

(25) Sul ruolo rivestito dai giudici non statali nell'affermazione di principi a carattere generale, idonei a rappresentare il tessuto connettivo dei regimi regolatori speciali che compongono il diritto globale, S. Cassese, *La funzione costituzionale dei giudici non statali. Dallo Spazio giuridico globale all'ordine giuridico globale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2007, 3, 1 ss.

(26) Com'è noto, la Corte suprema degli Stati Uniti d'America gode di una giurisdizione originaria e di una giurisdizione di appello. La giurisdizione di appello può essere, a sua volta, invocata attraverso diversi mezzi di ricorso, tra i quali particolare rilevanza è assunta dalle *petitions for a writ of certiorari*, proposte avverso le sentenze delle Corti di appello federali (*Circuit courts of appeal*). La Corte suprema può dichiarare l'ammissibilità dei ricorsi con il voto favorevole di almeno quattro giudici (*Rule of four*). Essa non è, tuttavia, tenuta a motivare le proprie decisioni di ammissibilità. Per una sintetica ricostruzione di questi aspetti, più di recente, S. Shapiro, *The American Civil Liberty Union*, in P. Pasquino, B. Randazzo, a cura di, *La giustizia costituzionale e i suoi utenti*, Milano, 2006, 29 ss. Nella prassi giudiziaria degli ultimi anni, la Corte suprema ha dichiarato ammissibili un numero di ricorsi inferiori al cinque per cento di quelli presentati. Tra questi, a ricorrere più frequentemente sono stati i ricorsi riguardanti diritti civili, ovvero questioni che abbiano suscitato orientamenti contrastanti tra i diversi giudici. Un'interessante rassegna dei possibili criteri adottati dalla Corte suprema per valutare l'ammissibilità dei ricorsi è offerta da J.A. Segal, H.J. Spaeth, S.C. Benesh, *The Supreme Court in the American Legal System*, Cambridge University Press, 2005, 285 ss. La prassi giudiziaria adottata dalla Corte suprema americana ha sollevato critiche da una parte della scienza giuridica e dalle associazioni rappresentative degli interessi dei privati, che ne hanno messo in evidenza l'arbitrarietà e imprevedibilità. Essa è stata, per altro verso, convalidata da altra parte della scienza giuridica e dagli stessi giudici della Corte suprema, che hanno sottolineato il ruolo di «giudice di ultima istanza» quest'ultima rivestito. Su questi aspetti, tra i lavori più interessanti, P. Linzer, *The meaning of certiorari denials*, in *Columbia Law Review*, 1979, 1227 ss. (che cita una celebre frase del giudice Frankfurter, secondo cui «*The denial means that this Court has refused to take the case. It means nothing else*»); H.W. Perry, *Deciding to decide: Agenda Setting in the United States Supreme Court*, Harvard University Press, 1991.